



Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare per la clientela n. 7

del 3 luglio 2020

Oggetto: Novità in tema di auto aziendali in fringe benefit

Gentile Cliente,

con la presente siamo a fornire le indicazioni riguardanti le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 in merito alle nuove regole di per la determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, entrate in vigore dal 1° luglio 2020.

Concetto di uso promiscuo

L'uso promiscuo consiste nella possibilità di utilizzare il veicolo sia ai fini aziendali che personali.

L'utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere provato in base a idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo, quale ad esempio:

- una clausola all'interno del contratto di lavoro;
- una scrittura privata avente data certa;
- apposito verbale del Consigli di Amministrazione.

Tale documentazione dovrà essere opportunamente conservata in modo da certificare le modalità di utilizzo dell'auto a carico del dipendente.

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA

43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO

20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

Disciplina applicabile e novità introdotte

Come anticipato in premessa, la Legge di Bilancio 2020 è intervenuta a modifica del criterio di valorizzazione del fringe benefit auto ai fini fiscali e contributivi a partire dal 1° luglio 2020, prevedendo quattro valori fra loro alternativi al posto dell'unico valore previsto fino al 30 giugno 2020¹.

La nuova normativa in vigore, contenuta all'articolo 51 comma 4 lett. a) del TUIR, prevede:

A. Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, costituisce fringe benefit il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell'ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.

Al riguardo, si evidenzia che:

- l'importo forfetario prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla reale percorrenza; è quindi irrilevante il fatto che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono considerati nel costo di percorrenza fissato dall'ACI;
- se il dipendente deve corrispondere un prezzo o un canone per il godimento dell'autovettura in uso promiscuo, il fringe benefit è costituito dalla differenza tra l'ammontare del valore determinato in modo forfetario e l'importo corrisposto dal dipendente, per cui non emerge alcun fringe benefit imponibile qualora il corrispettivo sia superiore al valore forfetario;
- il costo di percorrenza del veicolo è determinato su base annua e deve essere ragguagliato al periodo (espresso in giorni) in cui è assegnato in uso promiscuo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

B. Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la suddetta percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base **alla quantità di emissioni di anidride carbonica**, come riportato nella seguente tabella.

Valori di emissione di CO2 del veicolo	Percentuale per la determinazione del fringe benefit
non superiori a 60g/km	25%
superiori a 60g/km ma non a 160 g/km	30%
superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km	40% per l'anno 2020, 50% dal 2021
superiori a 190 g/km	50% per l'anno 2020, 60% dal 2021

¹ Cfr. L. 160/2019 all'articolo 1 commi 632 e 633

Occorrerà quindi individuare, sulla base delle emissioni di CO2 del mezzo di trasporto concesso in uso promiscuo, la percentuale applicabile per la determinazione del fringe benefit.

Le tabelle ACI pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 contengono i dati necessari ai fini del nuovo calcolo del fringe benefit.

Risulta opportuno segnalare che i contenuti della Legge di Bilancio 2020 non hanno modificato nulla relativamente alla tassazione in capo all'impresa: restano invariati i criteri e le percentuali di deducibilità dal reddito imponibile IRES, come da articolo 164 del TUIR.

Argomentazioni in attesa di chiarimenti ministeriali

Le nuove previsioni trovano applicazione per i veicoli di "nuova immatricolazione" con "contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020".

Con riferimento alla decorrenza l'Agenzia non ha ancora sciolto alcuni dubbi applicativi, non essendo chiaro se si debba fare riferimento al momento di assegnazione dell'auto al dipendente (quindi ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti di assegnazione e riassegnazione stipulati dal 1° luglio) o al momento dell'acquisto dell'auto da parte del datore di lavoro (quindi ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti di acquisto dell'auto stipulati dal 1° luglio).

In assenza di chiarimenti ufficiali, la soluzione probabilmente più corretta dovrebbe essere quella di considerare come momento rilevante la stipula del contratto di acquisto, leasing o noleggio dell'auto, a prescindere dal successivo momento di assegnazione al dipendente.

Infine, si riscontra che sulla base della formulazione letterale dell'articolo 51 del TUIR, la nuova norma sembrerebbe applicarsi solo ai veicoli di "nuova immatricolazione", circostanza questa non contemplata dalla previgente disposizione che, invece, si riferiva genericamente a tutti i veicoli. Anche sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale.

* * *

Lo studio AGFM resta a vostra disposizione per ogni chiarimento si renda necessario.